

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo n. 21, C.F. _____ Partita IVA n. _____, in persona del Sig. _____, nato a _____, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di _____, in virtù dei poteri conferiti con, in prosieguo anche denominata più semplicemente "Committente " o "Università"

E

l'impresa _____ con sede in _____, C.F. _____, P. IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, al n. _____, in persona del suo legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____, in prosieguo denominata più semplicemente "appaltatore" o "fornitore".

PREMESSO

- che il Committente si è determinato ad effettuare una procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura, installazione e garanzia per 24 mesi di un sistema di stimolazione elettrica e magnetica, registrazione e amplificazione del segnale muscolare evocato per indagini neurofisiologiche non invasive, in possesso delle caratteristiche tecniche minime indicate nella lettera di invito;

- che, a seguito del ricevimento delle manifestazioni di interesse in risposta alla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Committente in data 30.10.2018, sono state ammesse a presentare offerta 2 operatori economici;
- che a seguito dello svolgimento della procedura competitiva, il soggetto in epigrafe è risultato aggiudicatario della fornitura;
- che sono stati approvati gli atti della procedura, pervenendosi così all'aggiudicazione definitiva;
- che l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, comma 5 del D.lgs 50/2016 ed ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente (art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016), a mezzo di _____ rilasciata da _____ di importo pari a € _____, che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati.

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

Il Committente affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto la fornitura, installazione e garanzia per 24 mesi di un sistema di stimolazione elettrica e magnetica, registrazione e amplificazione del segnale muscolare evocato per indagini neurofisiologiche non invasive, avente le seguenti caratteristiche minime già indicate in lettera di invito:

1. Dispositivo di stimolazione magnetica transcranica (TMS):
 - Stimolazione TMS monofasica ad alta potenza sia a singolo impulso (single pulse) sia a impulso accoppiato (paired pulse) con un singolo coil;
 - Possibilità di sdoppiamento del sistema in due unità monofasiche distinte per poter controllare ed utilizzare contemporaneamente due coil in modo completamente separato per la stimolazione dei due emisferi;
 - Potenza dell'impulso e distanza temporale tra gli impulsi (ISI) regolabili sia manualmente da pannello sia via software (e.g. comunicazione seriale);
 - Range ISI da 1 a 100 ms, con risoluzione 1 ms, auspicabile range ISI oltre i 100 ms e risoluzione minore di 1 ms;
 - Erogazione degli impulsi tramite trigger hardware (e.g. TTL) o anche tramite controllo software (e.g. comunicazione seriale);
 - Possibilità di erogazione dello stimolo tramite uno switch hardware, come un pedale, che deve essere compreso nell'offerta;
 - Certificazione 93/42 (per dispositivi medici).

2. Dispositivo di amplificazione ad almeno 8 canali bipolari per acquisizione del segnale elettrofisiologico comprendente anche una interfaccia audio e il software di registrazione.

- Controllo dei parametri di filtraggio e guadagno dei canali dell'amplificatore
- Possibilità di applicare filtro passa-alto minore o uguale a 0.05 Hz
- Guadagno superiore o uguale a 50000;
- Impedenza di ingresso superiore o uguale a 100 M Ω ;
- Software di controllo adattabile a qualunque tipo di acquisizione;
- Certificazione 93/42.

3. Dispositivo di conversione analogico digitale e gestione dei trigger programmabile e comprensivo del software di gestione del dispositivo.

- Almeno 8 canali di acquisizione;
- Frequenza di campionamento di 20 kHz;
- Almeno 1 GByte di memoria;
- Frequenza di clock minore o uguale a 1 μ s.

4. Dispositivo di stimolazione elettrocuteanea controllato in corrente con cavo di estensione per l'elettrodo di stimolazione di 4.5 m o più lungo.

- Corrente in uscita fino a ± 50 mA;
- Stimolazione controllata da trigger in ingresso;
- Corrente in uscita proporzionale alla tensione in ingresso;
- Certificazione 93/42.

Le varie componenti devono essere compatibili tra loro; devono quindi permettere facili collegamenti hardware per la sincronizzazione degli eventi tra le strumentazioni di acquisizione del segnale e quelle di stimolazione elettrica e magnetica, nonché per una

pratica acquisizione dei segnali dall'amplificatore al convertitore analogico/digitale (per esempio tramite l'uso di connettori BNC).

La natura e consistenza delle prestazioni affidate all'appaltatore, sono meglio descritte nella lettera di invito e nell'Offerta dell'appaltatore e dovranno essere eseguite nel rispetto delle condizioni tutte previste nei documenti a base di gara.

ARTICOLO 3

Disciplina del rapporto - Norme regolatrici del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti che costituiscono il *regolamento contrattuale* e che si applicheranno, in caso di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:

- a) Schema di contratto d'appalto;
- b) lettera di invito;
- c) Avviso per la manifestazione di interesse
- d) Offerta dell'appaltatore e documenti, elaborati e dichiarazioni presentati per l'ammissione e la partecipazione alla procedura;
- e) gli atti e documenti richiamati nella documentazione di cui alle precedenti lettere.

I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l'appaltatore dichiara espressamente di ben conoscerli sin dalla fase di offerta e di accettarli in ogni loro parte, senza riserva alcuna.

2. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione tutti gli atti e documenti costituenti il Regolamento Contrattuale, di essersi reso conto esattamente e di accettare la disciplina ivi contenuta del rapporto contrattuale, le prestazioni oggetto dell'affidamento, le particolarità di quest'ultimo, tutte le circostanze

generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del medesimo, e tutti gli oneri connessi.

3. Il rapporto è altresì regolato dalle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti di compatibilità con la natura del Committente, nonché dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dal D.lgs. n. 50/2016.

4. L'appaltatore dovrà svolgere le prestazioni affidategli nel rispetto della normativa vigente all'atto della stipula del contratto, nonché di tutta la normativa che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del rapporto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi o indennizzi, comunque denominati.

ARTICOLO 4

Corrispettivo dell'appalto - Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dell'appalto per la fornitura, installazione e garanzia, del sistema di stimolazione, ammonta ad € _____ (Euro _____), IVA esclusa, derivante dall'applicazione del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore al prezzo posto a base di gara dal Committente.

L'importo di cui sopra è comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali esposti dall'appaltatore nella propria offerta.

2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione della fornitura e delle ulteriori prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, e nel pieno ed integrale rispetto delle condizioni indicate nei documenti di cui al precedente art. 3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

3. Il Committente corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo di cui al comma 1, dedotte le penalità in cui quest'ultimo fosse incorso, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) 80% al termine delle operazioni di verifica di conformità della fornitura ed installazione di cui al successivo art.14 ove l'esito sia positivo, ovvero, in caso di esito negativo, decorsi 15 giorni dalla sostituzione dei beni non risultati idonei ovvero dalla eliminazione dei difetti, salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle penalità contrattualmente previste;
- b) 20% alla scadenza del periodo di garanzia salva anche in questo caso, l'eventuale applicazione delle penalità contrattualmente previste.

Il Committente, previa verifica positiva del rispetto da parte dell'appaltatore delle condizioni contrattuali e della regolarità dei documenti, autorizzerà l'appaltatore all'emissione della fattura, che sarà liquidata entro i successivi 30 giorni.

4. Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione di idonea fattura, che dovrà essere intestata a: Università Campus Bio-Medico di Roma ed inviata al seguente indirizzo e-mail: ricezionefatture@postasicura.unicampus.it.

5. Il pagamento da parte del Committente avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a..... IBAN

6. In caso di ingiustificato ritardato pagamento rispetto alla regolare emissione della fattura da parte dell'appaltatore, saranno dovuti dal Committente gli interessi nella misura stabilita dal D.lgs 231/2002 e s.m.i..

ARTICOLO 5

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell'appaltatore.

2. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: 77117132E3.

5. Sono a carico dell'Appaltatore il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni ed il trasferimento dei materiali presso i locali di installazione.

ARTICOLO 6

Tempi di esecuzione - Penali

1. La fornitura dovrà essere consegnata e compiutamente installata entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'appaltatore riconosce ed accetta, senza riserva alcuna, la congruità del tempo contrattuale sopra indicato.

Sono a carico dell'Appaltatore il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni ed il trasferimento dei materiali presso i locali di installazione.

2. Per le attività di installazione delle attrezzature fornite, l'Appaltatore è tenuto all'individuazione e nomina di un "*Responsabile attività di installazione*", che potrà coincidere con il responsabile dell'appaltatore di cui all'art. 7.4 dello schema di contratto.

Il Responsabile attività di installazione individuato avrà il compito di coordinare tutte le attività di posa in opera di tutte le attrezzature, nel rispetto dei tempi contrattuali.

3. Gli apparecchi e/o componenti dovranno essere consegnati *in loco* debitamente imballati, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno.

I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima e/o durante la loro installazione e consegna dovranno essere immediatamente rimossi e sostituiti a spesa dell'appaltatore.

4. Fatte salve eventuali sospensioni o proroghe disposte dal Committente, nell'ipotesi di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale nella misura dello 0,1% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali previste al presente articolo non esclude in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

E' riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, qualora l'ammontare delle penali, a qualsiasi titolo applicate, raggiunga il limite del 10% dell'importo netto di contratto.

5. La durata del periodo di garanzia, durante il quale l'Appaltatore è tenuto allo svolgimento delle prestazioni prescritte dall'art.9, è pari a 24 mesi decorrenti dalla verifica

di conformità positiva della realizzazione ed installazione della fornitura, certificata dal Committente.

ARTICOLO 7

Manutenzione delle apparecchiature prima della verifica di conformità

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la verifica di della esecuzione ed installazione di tutte le apparecchiature ed accessori oggetto della fornitura, la manutenzione e la custodia della stesse è a cura e spese dell'appaltatore, il quale vi provvederà nel rispetto delle norme vigenti e delle eventuali prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'appaltatore ogni responsabilità a qualsiasi titolo.

Le apparecchiature ed i materiali dovranno essere correttamente immagazzinati, adeguatamente protetti, e maneggiati con cura tale da evitare danneggiamenti prima e dopo la consegna e durante l'installazione.

Il trasporto, il magazzinaggio, la protezione di apparecchiature e materiali saranno a cura e spese dell'appaltatore. I pezzi che risultano danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo compreso tra l'inizio della prestazione e la verifica di conformità e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'appaltatore è quindi garante della fornitura, la cui custodia e manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranò inviti da parte del Committente.

Ove l'Appaltatore non provvedesse correttamente a tali incumbenti, il Committente potrà procedere d'ufficio e la spesa verrà addebitata all'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 8

Formazione ed istruzione del personale

L'appaltatore è tenuto a fornire un'adeguata formazione, addestramento ed affiancamento del personale del Committente sul corretto utilizzo, modalità di controllo e manutenzione delle attrezzature fornite, da assicurarsi per almeno tre giorni.

ARTICOLO 9

Servizi in garanzia

1. L'appaltatore, terminata e certificata con esito positivo la fase di verifica di conformità della fornitura ed installazione di cui all'art. 14, dovrà assicurare - per tutto il periodo di garanzia offerto in sede di gara e decorrente dalla data del certificato di conformità - le attività e prestazioni di manutenzione ordinaria (eseguita in conformità con quanto indicato dal costruttore nei manuali operativi e di servizio delle apparecchiature), della manutenzione correttiva (assistenza tecnica in caso di guasto o disfunzione) e delle verifiche di sicurezza (in conformità con quanto indicato dalla normativa vigente).
2. In tale periodo di garanzia, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1668 del Codice Civile, l'appaltatore è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti o guasti dei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da altre cause.

ARTICOLO 10

Direzione e controllo dell'esecuzione del contratto - Rappresentante dell'appaltatore

1. Per il Committente l'esecuzione del contratto è diretta dal soggetto incaricato dei compiti del responsabile del procedimento. Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso tale soggetto.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate, fermo restando che la verifica di conformità della fornitura ed installazione del microscopio in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sarà eseguita dai soggetti all'uopo incaricati; il direttore dell'esecuzione del contratto provvederà altresì a verificare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e prassi del Committente, e a verificare il compiuto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore anche durante il periodo di garanzia e al termine dello stesso, al fine di consentire il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della fidejussione.

3. Il Committente si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni della lettera di invito e del presente contratto

4. L'appaltatore è tenuto ad indicare, contestualmente alla stipula del Contratto, il nominativo del responsabile per gli adempimenti previsti contrattualmente a suo carico e che interagirà con il soggetto incaricato dei compiti del responsabile del procedimento.

La comunicazione del rappresentante dell'appaltatore dovrà essere inoltrata al Committente tramite PEC o raccomandata A/R.

ARTICOLO 11

Garanzie

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione fideiussoria nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione della fornitura ovvero nella

diversa misura stabilita dall'art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 se ricorrono le condizioni previste in tale disposizione normativa.

La cauzione dovrà essere resa, pena la revoca dell'aggiudicazione, da uno dei soggetti espressamente indicati dall'art. 93 comma 3 del D.lgs 50/2015, come previsto dall'art. 103 comma 4 del medesimo decreto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto (comprese quelle assunte dall'appaltatore per le attività da compiersi nel periodo di garanzia) e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia sarà svincolata nella misura dell'80% alla data di emissione del positivo certificato di verifica di conformità successivo all'installazione della fornitura e per il restante 20% alla conclusione del periodo di garanzia offerto dall'appaltatore, previa verifica positiva della correttezza delle prestazioni rese.

La cauzione prestata dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione:

- essere riferita alla gara in oggetto
- avere quale soggetto beneficiario l'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c.;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- contenere la dichiarazione con la quale l'emittente si impegna ad effettuare entro 15 giorni il versamento dovuto al beneficiario, nel caso in cui questo intendesse escutere la cauzione stessa, dietro semplice richiesta scritta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni o addurre ritardi di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fidejussione;

La prestazione della cauzione non libera l'appaltatore dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare.

Il Committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 12

Sospensioni e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione delle prestazioni dell'appaltatore, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'appaltatore. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordina la ripresa delle attività ad indica il nuovo termine contrattuale.

2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata della fornitura da parte dell'appaltatore, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.

3. Ogni eventuale sospensione o slittamento del termine di ultimazione non attribuisce di regola all'appaltatore alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico, salvo il diritto - ove la causa non sia ad esso imputabile - ad ottenere la protrazione del termine di ultimazione.

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

4. Ove l'appaltatore non sia per cause ad esso non imputabili in condizione di ultimare le prestazioni affidate nel termine contrattuale, può chiedere al Committente una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine medesimo. Sull'istanza di proroga decide il soggetto incaricato dei compiti del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 13

Subappalto e cessione del contratto. Cessione del credito

1. È fatto divieto all'appaltatore di cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, pena la nullità dell'atto di cessione e la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.
2. Il subappalto è consentito unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e nella misura in cui sia compatibile con la natura e le caratteristiche della fornitura ed è subordinato all'autorizzazione del Committente.
3. Sono fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice.
4. L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.77117132E3 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.
6. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ARTICOLO 14

Controlli, prove e verifica di conformità sulla fornitura ed installazione

1. La fornitura ed installazione sono soggette a verifica di conformità (collaudo) volta allo scopo di certificare che l'oggetto del contratto per quanto concerne la fornitura e l'installazione del sistema di stimolazione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate.

2. La verifica di conformità della fornitura ed installazione verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle attività di installazione, come attestata dal relativo verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Ai fini del compimento delle operazioni di verifica, il Committente provvederà a designare uno o più soggetti debitamente qualificati.

Alle operazioni di verifica dovranno assistere i rappresentanti dell'appaltatore, i quali dovranno fornire a propria cura e spese tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle relative operazioni, nonché il personale del Committente.

3. La verifica dovrà accertare che la fornitura e la relativa installazione risultino perfettamente conformi alle prescrizioni e requisiti di cui al *regolamento contrattuale* nonché alle norme vigenti.

4. Il Committente si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione della fornitura, ulteriori verifiche tecnico/qualitativi, verifiche atte ad evidenziare la rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti previsti dagli atti di gara tutti, ivi compresa la rispondenza alla documentazione tecnica prodotta dall'appaltatore.

5. Eseguita la verifica di conformità, il Committente ne comunicherà all'Appaltatore l'esito affinché lo stesso possa presentare eventuali deduzioni.

Qualora l'esito della verifica di conformità sia positivo, verrà emesso apposito certificato controfirmato dall'Appaltatore e dal Committente.

6. Solo all'esito della verifica positiva sulla fornitura e dell'installazione, potrà essere rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del

Fornitore, per la liquidazione di quanto convenuto in base all'art. 4.3 lett. a) dello schema di contratto.

7. Qualora l'esito della verifica sia negativo, l'appaltatore dovrà provvedere, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione dei beni non risultati idonei a seguito della verifica ovvero alla eliminazione dei difetti e/o delle imperfezioni rilevate.

ARTICOLO 15

Recesso e risoluzione del contratto

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'appaltatore tramite apposita PEC.

Si applicano in tale evenienza le disposizioni dell'art. 109 del D.lgs 50/2016, ove compatibili.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione altrove previste nel presente contratto e/o negli altri documenti di cui all'art. 3, costituenti il regolamento contrattuale, è in facoltà del Committente risolvere il contratto nei seguenti casi:

- grave inadempimento, grave ritardo o inosservanza degli obblighi e/o delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, dal quale possa risultare, ad insindacabile giudizio del Committente, compromessa il buon andamento e l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del Contratto;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore o sussistenza delle altre situazioni equiparate dalla normativa vigente;
- in caso venga meno o non venga reintegrata la garanzia fideiussoria di cui all'art. 11
- in caso di gravi violazioni tributarie;

- in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione dei contratti pubblici.

3. Nell'ipotesi in cui si proceda alla risoluzione del contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Committente avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno la fornitura e prestazioni oggetto del contratto a terzi, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016, nella misura in cui siano compatibili con l'oggetto del presente appalto.

5. In caso di inadempimento nella esecuzione della fornitura da parte dell'appaltatore, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, il Committente potrà, previa formale contestazione degli addebiti, effettuare l'acquisto presso terzi, in danno dell'appaltatore inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute, fatto salvo il maggior danno.

ARTICOLO 16

Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'appaltatore e le altre situazioni di cui all'art. 110 del D.lgs 50/2016 comportano lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ARTICOLO 17

Responsabilità e danni

L'appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato.

L'appaltatore sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa dell'esecuzione della fornitura ed installazione ed in generale delle prestazioni oggetto del contratto e si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa loro derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse.

Sono a carico dell'appaltatore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali del Committente fino alla data della verifica di conformità con esito favorevole, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni ascrivibili a fatto del Committente.

ARTICOLO 18

Clausola di legalità e trasparenza

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (consultabili anche sul sito internet del Committente: www.unicampus.it) adottato dal Committente per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente contratto.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ARTICOLO 19

Proprietà industriale e commerciale - Brevetti

L'appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra loro, obbligandosi espressamente, l'appaltatore medesimo, a sollevare e manlevare indenne il Committente da ogni azione e/o pretesa che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

ARTICOLO 20

Obbligo di riservatezza e trattamento dati

1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce all'Affidatario la nomina a Responsabile del trattamento dei dati in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni

di cui venga in possesso nell'espletamento della fornitura e servizi, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. L'Affidatario, in qualità di responsabile esterno del trattamento dati, sarà tenuto ad istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la propria diretta autorità in qualità di Incaricati del trattamento dei dati personali - circa le attività di trattamento dati necessarie per dare esecuzione al contratto. È compito dell'Affidatario verificare che siano applicate le disposizioni e le misure minime di sicurezza contenute nel Regolamento UE 2016/679 per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati personali, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità strettamente correlate e necessarie a dare corso al presente contratto. L'Affidatario è tenuto, inoltre, a fornire alla Committente e/o all'Autorità le informazioni ed esibire i documenti eventualmente richiesti dal Garante in relazione alle attività di cui al presente contratto. In relazione alle eventuali attività oggetto del presente contratto che comportano la gestione, manutenzione ed utilizzo dei sistemi, l'Affidatario verifica che le attività degli Amministratori di sistema si svolgano in stretta osservanza del provvedimento del Garante della privacy del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema e garantisce che saranno poste in essere le misure prescritte da detto provvedimento. In particolare, si impegna a: tenere aggiornata la lista dei propri operatori designati Amministratori di sistema, correlata con gli ambiti di competenza affidati; mantenere per un periodo minimo di 6 mesi i log degli accessi degli amministratori di sistema per tutti i sistemi affidatigli; fornire, su richiesta del Committente o, in caso di richiesta del Garante Privacy, l'elenco degli amministratori di sistema con relativi ambiti di competenza.

4. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

5. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

6. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa vigente con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

7. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 21

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione della fornitura e delle ulteriori attività affidate, non consentirà all’appaltatore di sospendere/interrompere le prestazioni, né di rifiutarsi di eseguire le ulteriori disposizioni ricevute. In tale caso, il Committente potrà rivalersi senza alcuna formalità sulle garanzie fideiussorie o sull’importo di eventuali fatture emesse e non ancora pagate o comunque sospendere e trattenere qualsiasi pagamento dovuto all’appaltatore; resta fatto salvo, nel medesimo

caso, il diritto del Committente a procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore e a richiedere il risarcimento del maggior danno.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 22

Spese contrattuali - IVA - Registrazione

1. Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016. Sono a carico dell'appaltatore e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese per la registrazione ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.

2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.

Roma, _____

Il Committente

L'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., i seguenti articoli che ne formano parte integrante, sostanziale e pattizia: artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Roma, _____

L'Appaltatore
